



**Al Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica**  
**Divisione XII - Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e progetti per i consumatori**  
**Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma**

**Oggetto: Liberalizzazione dei mercati di vendita dell'energia elettrica ed il gas ed abolizione del "mercato tutelato" nel DDL Concorrenza 2015. Osservazione e proposte in merito alle disposizioni approvate dalla Camera dei Deputati il 29 Giugno 2017.**

---

Egregio Avv. Fiorentino, gentili Colleghi,

le sottoscritte Associazioni con la presente intendono riscontrare **la richiesta pervenuta in data 29.06.17** circa la necessità e doverosità di un approfondimento sul tema della completa liberalizzazione dei mercati energetici in discussione nel lungo iter parlamentare del DDL Concorrenza (approvato dalla Camera in data 7 Ottobre 2015 e nuovamente modificato il 29 Giugno 2017 con ulteriore necessità di votazione sullo stesso da parte del Senato).

In estrema sintesi, dal 1° luglio 2019 il mercato di tutela cesserà di esistere ed entro la stessa data l'AEEGSI dovrà adottare disposizioni atte ad assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti domestici ed alle imprese con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti, attraverso non meglio definite procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disporrà, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato (Acquirente Unico) un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione, in modalità *open data*, delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche.

Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere obbligatoriamente tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.

Presso l'Autorità è costituito un **Comitato tecnico consultivo** con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti



nel portale informatico, di cui farà parte anche un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge sempre alla AEEGSI è affidato il compito di definire le modalità di implementazione del portale con l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

Le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del DDL, l'Autorità trasmetterebbe al MISE un rapporto di monitoraggio dei mercati di vendita con informazioni sulla operatività del Portale ed ulteriori analisi su una serie di parametri indicati al comma 66 (67 nella versione del Senato), tra cui la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

Entro 60 giorni dal report della AEEGSI il MISE, con proprio Decreto e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti verifica il del raggiungimento degli obiettivi.

Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma **66** l'obiettivo non sia stato raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La riforma contenuta nel DDL prosegue con la elencazione di ulteriori misure dedicate alla operatività dell'Acquirente Unico spa quale gestore dello Sportello del Consumatore e per la pubblicizzazione delle procedure di reclamo e conciliazione previste.

Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali l'AEEGSI adotta misure necessarie affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale.



L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale e definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori.

Allo stato della norma, nelle more della sua approvazione con eventuali ulteriori modifiche, le scriventi sottolineano come il vero pericolo di questa articolata riforma sia l'aggravarsi di quelle asimmetrie informative che, da anni, impediscono la piena liberalizzazione dei mercati energetici con correlate pratiche commerciali scorrette ed anticoncorrenziali più volte sanzionate dalla AGCM.

Tale persistente difficoltà dell'utente di avere un facile accesso alle condizioni di vendita e soprattutto alla agevole comprensibilità delle stesse, favorisce la rigidità dei mercati di vendita e la poca mobilità del consumatore nella scelta del proprio fornitore rendendo di fatto bloccato l'intero sistema del mercato e riducendo la scelta consapevole verso offerte più favorevoli.

Queste Associazioni ritengono che solo un trasparente processo di gestione del passaggio al mercato libero da parte dei consumatori finali possa portare quei vantaggi economici in termini di risparmio sulle bollette ad oggi non pienamente realizzati.

Più in particolare, è necessario un processo articolato, che tenga conto del numero di punti di prelievo coinvolti con un monitoraggio sine die per controllare l'evoluzione della piena liberalizzazione.

Una campagna informativa pubblica per promuovere la libera scelta delle offerte proposte dai venditori è fondamentale e si propone a riguardo una comunicazione preventiva agli utenti, separata dalla bolletta del proprio fornitore.

E' essenziale che lo script predisposto dalla AEEGSI sia condiviso dalle AA.CC. per informare correttamente il consumatore sulle modalità di scelta di un diverso operatore ovvero, ma sempre previo consenso esplicito dell'utente di rimanere con l'attuale fornitore

Il dettato della norma in esame al Senato necessita inoltre di una serie di chiarimenti quanto alle "procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero" previste dall'attuale comma 60.

Spetterà soprattutto alla AEEGSI con il contributo essenziale delle AA.CC. stabilire meccanismi tariffari che comportino il trasferimento dalla tutela all'offerta standard a prezzo variabile sia luce, sia gas, ovvero la previsione di un servizio di salvaguardia temporanea con offerta non brandizzata, da applicare a chi non sceglie il nuovo fornitore per un periodo di un anno.

Come già accennato bisogna prevedere a carico degli attuali fornitori del mercato di maggior tutela una comunicazione ripetuta periodicamente sulla chiusura del mercato tutelato del 1 luglio 2019, avulsa dalla bollettazione ordinaria e senza alcuna



identificazione del brand (per esempio con una cadenza trimestrale) da effettuare al cliente con un testo predefinito dalla AEEGSI e ciò per permettere una capacitazione autonoma del consumatore del mercato energetico evoluto.

In questo modo si agevolerebbe la mobilità degli utenti e la rigidità dell'attuale mercato che vede anche sul libero la presenza massiccia degli incumbent del tutelato.

Non solo il Portale deve essere dettagliato e di agevole lettura ma, indipendentemente da questo, l'AEEGSI deve prevedere di confronti periodici tra le offerte e dei parametri di riferimento, per verificare gli spread tra il prezzo retail e il prezzo all'ingrosso intervenendo in caso di differenziale troppo elevato.

Si propone altresì una forte disincentivazione delle pratiche commerciali scorrette con la sospensione e l'esclusione dall'elenco dei venditori abilitati.

Al termine dei due anni bisogna verificare le quote di mercato e, solo in quel momento, si può pensare di ripartire i clienti tra i vari fornitori con dei criteri.

La comprensibilità e l'accuratezza della fatturazione restano un problema per cui va proseguita l'opera di miglioramento nella leggibilità delle bollette: attraverso una maggiore coerenza tra l'informativa contrattuale e la bolletta, da una parte, e, dall'altra, di una maggiore comprensibilità del lessico utilizzato.

Con il presente documento si spera di aver fornito al DG ed al Consiglio utili spunti alla discussione sul tema.

Roma 5 Luglio 2017

**Altroconsumo**

**Cittadinanzattiva**

**Movimento Consumatori**

**Movimento Difesa del Cittadino**

**U.Di.Con**